n.9639/2017 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, Eugenio Carmine Labella, nella presente controversia individuale di lavoro

tra

[redacted] -c.f. [redacted] con l'assistenza e difesa dell'avv. LA CAVA VINCENZO -c.f. LCVVCN74D13F158Q;

-parte ricorrente-

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA e AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI -con l'assistenza e difesa *ex* art.417 *bis* c.p.c. della Dirigente dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA -c.f. LTTGPP65E41D643T;

-parte resistente-

e

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA;

-parte resistente contumace-

all'udienza del 05/03/2020, al termine della discussione, ha emesso, ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente sentenza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. - Con ricorso depositato in via telematica il 28/08/2017 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica resistente affinché, previa disapplicazione del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29/07/2016, venisse condannata al suo trasferimento presso l'ambito territoriale Sicilia 0013 nella Provincia di Messina ovvero, in via gradata, in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità, e comunque all'interno della Regione Sicilia.

Firmato Da: LABELLA EUGENIO CARMINE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 102bd9229202e96eb39c3ac839f522e6

di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica…").

III.5. - In sostanza, a giudizio di questo giudicante l'art. 6 del contratto esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenza indicato dal docente.

L'allegato 1, invece, esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande devono essere esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto. Questi prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale in un posto più alto nel loro ordine di preferenza.

III.6. - Quanto al caso di specie, dall'elenco dei trasferimenti e passaggi di ruolo relativo alla provincia di Messina e riguardante l'anno scolastico 2016/2017 emerge chiaramente che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti compresi in detta provincia anche docenti non assunti entro l'anno 2014/2015 (per i quali, come visto, è prevista una "precedenza" rispetto a quelli assunti con il piano straordinario) che avevano conseguito un punteggio inferiore a quello della ricorrente. Ciò anche senza voler considerare il punteggio aggiuntivo relativo all'ambito di "ricongiungimento" [redacted] (punti 21), [redacted] (punti 29), [redacted] (punti 27), [redacted] (punti 48), [redacted] (punti 24), [redacted] Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30), [redacted] (punti 31), [redacted] (punti 23), [redacted] (punti 16), [redacted] (punti 32), [redacted] (punti 41), [redacted] (punti 23), Giorgianni [redacted] (punti 19), [redacted] (punti 25), [redacted] (punti 21), [redacted] (punti 34), [redacted] (punti 26), [redacted] (punti 27), [redacted] (punti 32), ecc.].

III.7. - Le esposte considerazioni in merito ai criteri che l'amministrazione avrebbe dovuto seguire portano a ritenere che la preferenza accordata ai predetti docenti rispetto alla odierna parte ricorrente sia stata illegittima e, di conseguenza, va

Firmato Da: LABELLA EUGENIO CARMINE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 102bd9229202e96eb39c3ac839f522e6

dichiarato il diritto della stessa parte ricorrente all'assegnazione dell'ambito territoriale Sicilia 0013 in relazione allo svolgimento della Fase C delle operazioni straordinarie di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e, per l'effetto, il MIUR va condannato alla relativa attribuzione in favore della parte ricorrente di detto ambito territoriale.

IV. - Attesa la sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, si ritengono sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

- accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione dell'ambito territoriale Sicilia 0013 nella Provincia di Messina in relazione allo svolgimento della fase C delle operazioni straordinarie di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
- per l'effetto, condanna la parte resistente alla relativa attribuzione in favore della parte ricorrente di detto ambito territoriale;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Bari, 05/03/2020

Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)

Firmato Da: LABELLA EUGENIO CARMINE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 102bd9229202e96eb39c3ac639f522e6